



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 5 giugno 2009, n. 325

L.R. N. 11/2001 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale- Autorizzazione alla copertura delle aie di compostaggio dell'esistente sito aziendale Tersan Puglia S.p.A. - Comune di Modugno (Ba) - Proponente: Tersan Puglia S.p.A..

L'anno 2009 addì 5 del mese di GIUGNO in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Con specifica prescrizione contenuta nel dispositivo della Determina Dirigenziale n. 46 dell'01.03.2001, capo 3, lett. a), avente ad oggetto: D. Lgs. n. 22/97 - Società Tersan Puglia & Sud Italia S.p.A. - Modugno (Ba) - Esercizio impianto trattamento, riciclo e stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi - Rinnovo -, la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti - imponeva alla Tersan Puglia S.p.A. di procedere alla copertura delle aie di compostaggio dello stabilimento industriale sito in agro di Modugno, Zona Industriale, S.P. 231 ex S.S. 98 km 79,700
- con istanza del 29.09.2003 la Tersan Puglia S.p.A. chiedeva alla Provincia di Bari il rilascio dell'autorizzazione all'intervento sopra specificato;
- con nota prot. n. 4056 del 23.12.2005 il Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari subordinava la conclusione dell'iter istruttorio all'acquisizione di autorizzazioni e/o pareri di competenza di altri Enti;
- la società proponente proponeva ricorso avverso il silenzio formatosi all'esito della notificazione alla Provincia dell'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora volto alla conclusione del procedimento;
- il TAR Puglia, con sentenza n. 852/2006 del 02.03.2006 rilevava l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Provinciale, accogliendo il ricorso ed ordinando alla Provincia di Bari di concludere il procedimento entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione;

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 11967 del 13.10.2006, l'amministratore unico della Tersan Puglia S.p.A. trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e con riferimento alla nota prot. n. 3098/Rif del 13.09.2006 del Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, all'Ufficio scrivente e per conoscenza al Dirigente Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto concernente il confinamento delle aie di maturazione dell'esistente sito

aziendale.

Dall'allegata sopracitata nota prot. n. 3098/Rif del 13.09.2006 del Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari si evinceva che: "...In via preliminare deve essere fatta chiarezza sul punto che in relazione all'istanza...di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 46 dell'01.03.2001...l'Ufficio precedente, a seguito anche di sopralluogo presso l'impianto...ha certificato...(così come attestato anche dall'ARPA Puglia nel relativo parere espresso con la nota prot n. 707 del 13.03.2006) l'impossibilità ad una prosecuzione alle stesse condizioni previste dalla precitata ultima D.D. N. 46/01 e quindi, per tabulas, ad un mero e semplice rinnovo di quest'ultima autorizzazione...ha giustamente avanzato le richieste documentali di cui alle note prot. 2740/Rif. del 05.10.05, prot. n. 3951/Rif. Del 03.02.06 e prot. n. 1095 del 04.04.06, con le quali veniva avviato quel processo di modifica impiantistica (tutte le diverse attività dovranno svolgersi in sezioni impiantistiche chiuse e nello specifico le sezioni di ricevimento, stoccaggio, pretrattamento e miscelazione, bio-ossidazione e maturazione che a tal uopo dovranno essere opportunamente delimitate, confinate, dotate di sistemi di chiusura automatica, mantenute in depressione e dotate di idoneo sistema di aspirazione delle aie esauste ed abbattimento degli odori. la sezione di raffinazione ed eventuale confezionamento, costituente sistema chiuso, deve essere dotata di presidio ambientale per l'abbattimento delle polveri) e di processo...A tutto ciò la Tersan Puglia S.p.A. ha dato riscontro con la documentazione presentata in allegato alle note del 05.12.05 prot. n. 161/SDF/sd, del 20.02.06 prot. n. 28/sdf/ab e del 13.04.06 prot. n. 57/SDF/tpd, dove in relazione alla sola questione attinente al confinamento si richiamava il progetto di copertura dei piazzali trasmesso in data 29.09.03 prot n. 128/SDF/gg e successivamente aggiornato e trasmesso in data 25.02.04 prot. n. 26/SDF/gg, oggetto quest'ultimo del giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 852/2006. Pertanto il semplice aspetto relativo al confinamento...è stato inserito...nell'ambito più complesso della rivisitazione impiantistica e processistica sopracitata, cui la Tersan Puglia S.p.A. ha ritenuto di dare seguito in riscontro alle precitate note di richiesta documentazione...Ma in aggiunta alle considerazioni sopraesposte, appare inequivocabile il ricorrere alla fattispecie ci cui all'allora vigente art. 27, comma 8 del D. Lgs. N. 22/97 (ora trasfuso nell'art. 208, comma 20 del D. Lgs n. 152/2006)...e quindi della competenza giuntale a pronunciare su detta istanza, in virtù dei seguenti ulteriori aspetti:

1. urbanistico: oltre alla questione relativa alla variante alla zonizzazione urbanistica dei piazzali nn. 2, 3 e 4 (per i primi due dei quali la Tersan...fa espresso richiamo alla sentenza del TAR Puglia Bari n. 4676 del 21.10.2004, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 6201 del 07.11.05, mentre il terzo rappresenta invece un piazzale distinto dall'originario impinato, del quale la Tersan..., successivamente alla data di adozione della deliberazione di G.P. N. 1896/96, ha ottenuto la disponibilità e per il quale ha attivato in regime semplificato...le operazioni di recupero di cui al D.M. 05.02.98) interessati dall'intervento, solo il richiesto ampliamento alla particella 114 (con conseguente variante urbanistica alla tipizzazione attuale a zona agricola e viabilità di P.R.G. scaturente dall'approvazione con delibera giuntale) della superficie di progetto rispetto a quella dell'impianto preesistente e di cui alla D.D. n. 46/01...di mero rinnovo e x art. 28 del D. Lgs. N. 22/97 della Delibera di Giunta Provinciale n. 1856 del 06.09.96 che impegnava una superficie di impianto pari a circa 35.000 mq, corrispondenti alle particelle nn. 96, 193, 209, 112 e 254 del foglio n. 10 del Comune di Modugno - consente il rispetto degli indici edilizi dell'intervento proposto rispetto ai parametri urbanistici previsti dallo strumento comunale per le zone produttive di completamento di tipo D, all'interno delle quali dovrebbe essere ascritto l'intero impianto, ivi compreso l'ampliamento alla particella n. 114

2. impiantistico: dal punto di vista tecnologico l'attuale impianto basato su un sistema aperto, dinamico...con aerazione naturale e con emissioni diffuse dirette in atmosfera, viene variato in uno fondato su di un sistema chiuso in aree coperte e tamponate), dinamico con aerazione forzata e con sistema di abbattimento delle aie esauste costituito da biofiltri e scubbers;

3. processistico-produttivo...

Per le ragioni sopra esposte, il necessario approfondimento istruttorio...ha richiesto un'attenta valutazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale, organo consultivo della Provincia per l'espletamento delle funzioni delegate ex L.R. n. 30/86, confluite nei pareri di cui alle sedute dell'08.02.06 e 03.05.06...in base ad una più attenta lettura del parere del Comitato Tecnico Provinciale espresso nella seduta del 03.05.06 "parere sull'eventuale assoggettabilità a verifica di VIA da parte dell'autorità competente" si ritiene che tale richiesta debba trovare la propria legittimità nell'attivazione di una preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 11/01, per effetto di quanto previsto al punto "B.2.av (modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco A.2) dell'allegato B alla suddetta legge, considerato che l'impianto in questione è ricompreso fra quelli di cui alla lettera A.2.f (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D. Lgs. 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs 22/1997) della stessa legge..."

All'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. la società proponente inoltre accludeva:

- ? Relazione tecnica completa di allegati;
- ? Elaborati grafici di progetto;
- ? Missiva dell'avv. L. Paccione in data 12.10.2006 di riscontro alla missiva prot. n. 3089/Rif. del 13.09.2006 del Dirigente del servizio Rifiuti della Provincia di Bari;
- ? Missiva X Settore - Ambiente e Qualità della Vita - del Comune di Modugno prot. 1242/ST del 03.01.2006;
- ? Missiva del Direttore del S.I.S.P. della ASL BA4 prot. n. 44083/VDR-P del 24.05.2006,
- ? Sentenza del Consiglio di Stato n. 6201/05 che, in ordine alla problematica urbanistica dell'impianto in discussione, stabiliva quanto segue: "Non assume, di conseguenza, l'attuale destinazione urbanistica della zona o delle zone in cui sono situati i fondi, ma il fatto che, in data anteriore all'entrata in vigore del P.R.G. - approvato dalla Regione nel novembre 1995. V. attestazione esibita in giudizio - in quei luoghi insisteva legittimamente l'impianto/opificio in discussione. Questa anteriorità risale quanto meno alla concessione edilizia in sanatoria in data 6 marzo 1980 - fatta salva nella sentenza del TAR di Bari, II Sez. 15 giugno 1995, n. 468, nella quale si è dibattuto della conformità di essa alle allora vigenti disposizioni urbanistiche. Perciò, la legittimità della utilizzazione edilizia della zona e dell'opera che vi insisteva, desunta dal T.A.R. dagli elementi logico-induttivi tratti dalla pronuncia di questo Consiglio, è stata in appello dimostrata, e va confermata" ;
- ? D.D. n. 46 dell'01.03.2001 del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari;
- ? Concessione del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Bari prot. n. 1756 del 02.07.2002.

- con nota prot. n. 12804 del 03.11.2006 il Servizio Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune di Modugno, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava la stessa amministrazione comunale a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;

- con nota acquisita al prot. n. 13850 del 23.11.2006 la società istante comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione relativa all'intervento in discussione presso il Comune di Modugno;

- con nota acquisita al prot. n. 14218 del 28.11.2006 la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti - richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali;

- con nota acquisita al prot. n. 1473 del 24.01.2007 l'avv. Paolo Colavecchio, relativamente all'impianto in argomento, trasmetteva al Sindaco di Modugno, all'Assessore, re all'Ambiente ed al Responsabile SUAP del Comune di Modugno e per conoscenza al Servizio scrivente documentazione riportante "molti elementi a supporto della situazione di grave rischio ambientale esistente, con compromissione del territorio e necessità di tutela della salute pubblica e dell'igiene...";
- con nota acquisita al prot. n. 2812 del 15.02.2007 il Comune di Modugno - X Settore Ambiente e Qualità della Vita - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 23.11.06 al 22.12.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con note acquisite al prot. n. 3595 del 05.03.2007 e prot. n. 4535 del 16.03.2007 l'avv. Paolo Colavecchio trasmetteva delle osservazioni relativamente all'opificio industriale Tersan Puglia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 4927 del 22.03.2007 il Comune di Modugno - X Settore Ambiente e Qualità della Vita - trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi del 05.03.2007 dal quale si evinceva il parere della predetta Amministrazione. In particolare. "...Il Dirigente del II Settore...in relazione alla compatibilità dell'intervento proposto, conferma anche in questa sede il parere istruttorio reso...nella Conferenza di Servizi del 24.05.06 convocata presso la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti - ...In sostanza non si può che prendere atto e conformarsi alla Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, reg. dec. 6201/05 n. 616-761-993 reg.), precisando comunque che, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, debba essere acquisito espresso parere...da parte dell'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia...Il Dirigente X Settore...rappresenta che non vi sono elementi ostativi all'approvazione del progetto dal punto di vista ambientale, a condizione che prima dell'inizio dell'attività, l'azienda sia munita delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti in materia ambientale...";
- con nota acquisita al prot. n. 9396 del 12.06.2007 in esecuzione della sentenza TAR Puglia - Sez. III nr. 437/2007 (con la quale, stante il perdurante inadempimento della Provincia all'obbligo di conclusione del procedimento, ordinava alla stessa di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti che l'Ente aveva richiesto con nota prot. n. 3929 del 22.11.2006 alla Tersan Puglia S.p.A.), il Commissario ad acta presso la Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo - , incaricato a provvedere in ordine all'istanza in premessa specificata, attesa l'esigenza di un esame contestuale da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, indiceva la Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2007;
- con nota datata 19.06.2007 veniva trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 14.06.2007 dal quale si evinceva che: "...tenuto conto dell'articolato parere reso dal rappresentante del Comune di Modugno...considerato altresì il parere espresso dal Comune di Modugno sugli aspetti urbanistici e considerato quanto emerso dal confronto dell'odierna Conferenza di Servizi in merito alla assoggettabilità dell'intervento a VIA si concorda e determina a maggioranza, con il dissenso motivato del rappresentante della Tersan Puglia allegato al presente verbale:
 - Il Comune di Modugno entro e non oltre il 21 giugno p.v. farà pervenire al Commissario ad acta...la specifica delle difformità riscontrate tra il progetto di che trattasi e le disposizioni di attuazione del P.R.G. vigente;
 - Il Commissario ad acta interesserà la Regione Puglia Settore Urbanistico...chiedendo che siano fornite ulteriori indicazioni al Comune di Modugno anche alla luce dell'odierna Conferenza di Servizi e della sentenza del consiglio di Stato n. 6201/05;
 - Sull'assoggettabilità a VIA del progetto in questione il Commissario ad acta chiederà...che si pronuncino, oltre all'Ufficio VIA della Regione Puglia, anche le Amministrazioni convocate all'odierna

Conferenza di Servizi e formulerà espresso quesito al Comitato Tecnico Provinciale ex art, 5 L.R. N. 30/86.

La Conferenza di Servizi viene aggiornata per le determinazioni conclusive alla data del 04.07 p.v...”.

Per maggiore comprensione si riporta il parere del Comune di Modugno più volte citato: “...1) La sentenza n. 6201 del 2005 del C. di S. non ha esplicitato le modalità con cui il provvedimento autorizzatorio dovrebbe essere rilasciato, atteso che lo stesso sarebbe di fatto in deroga e variante alle norme tecniche di attuazione per le zone produttive del vigente P.R.G. per la qualcosa il Comune si riserva di precisare con apposita scheda, le difformità ed i contrasti dell’intervento proposto con le N.T.A. del vigente P.R.G. Si ritiene, comunque che in sede di Conferenza di Servizi l’Amministrazione Provinciale, che promuove il procedimento complessivo, debba specificare se l’intervento di confinamento sia da considerarsi correlato ad attività dichiarata di interesse pubblico, in conseguenza della quale possa essere ammissibile l’avvio del procedimento per la deroga e variante urbanistica, con l’approvazione definitiva e/o declaratoria da parte dell’organo comunale e regionale competente. E’ evidente che su quest’ultimo aspetto il parere finale debba essere espresso dalla Regione - Settore Urbanistico...2) la predetta sentenza del C. di S. n. 6201/2005 non può comunque riferirsi ad opere che insistono su aree (particella 114) non oggetto di detta decisione, atteso che la realizzazione del cosiddetto piazzale 4 fu autorizzato con provvedimento provvisorio del 1998 e, quindi in vigenza del P.R.G. . In relazione a questi ultimi interventi il Comune esprime parere contrario in quanto gli stessi risultano in contrasto con l’art. 14 delle vigenti norme del P.R.G.C. ...” ;

- in data 04.07.2007 si teneva la seconda Conferenza di Servizi nel corso della quale si stabiliva quanto segue: “Il Presidente prende atto della richiesta a maggioranza dei presenti di differimento della conclusione della Conferenza di servizi, precisando con l’occasione che i ritardi lamentati dal legale della Tersan Puglia riguardano eventualmente le decisioni e le valutazioni degli Enti che dovevano pronunciarsi già prima della Conferenza di Servizi indetta dal commissario ad acta. Attesa la ricorrenza dei termini di legge in ordine alla richiesta formulata dai presenti, rinvia la Conferenza di servizi per le definitive determinazioni al 2 agosto p.v...”;

- con nota prot. n. 11447 del 10.07.2007 l’Ufficio scrivente comunicava alla società proponente quanto segue: “...la procedura è stata attivata con riferimento alla realizzazione di due capannoni in struttura cementizia prefabbricata dove svolgere le fasi di lavorazioni aziendali in cui possono svilupparsi cattivi odori e di due zone tecniche a servizio degli stessi, composte da umidificare e biofiltri, per il trattamento delle arie di processo nonché di un impianto di depurazione acque per il completo reimpiego delle stesse nel processo produttivo, l’insieme delle opere descritte rientrando in specifiche prescrizioni imposte dalla provincia di Bari nel corso del procedimento autorizzatorio di propria competenza. Si precisa che una valutazione di tali interventi appare poco significativa se si prescinde dalla conoscenza del ciclo produttivo nella sua interezza, in quanto essi non possono che essere migliorativi di una situazione, qualunque essa sia, ma della quale non si ha, allo stato, alcun elemento di conoscenza. Per queste ragioni l’acquisizione di informazioni circa dimensioni dell’impianto (in termini di superfici, volumi, potenzialità), quantità e qualità dei materiali di ingresso, quantità e qualità dei materiali in uscita, emissioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzioni di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, rischio di incidenti, ecc. è condizione per questo Ufficio per potersi esprimere nel merito, precisando che non potrà trattarsi in ogni caso di VIA ordinaria in quanto valutazione di un impianto già realizzato ed in esercizio da diverso tempo. Infatti, a questo proposito il Ministero dell’Ambiente in una nota del 18.11.2003 (prot. n. VIA/2003/13381), con riferimento ad un parere dell’Adunanza Generale del consiglio di Stato (n. 2757/95 del 25.01.1996 precisa che la inammissibilità rilevata dall’Organo consultivo circa l’impossibilità che la procedura di VIA messa possa essere effettuata posteriormente a sanatoria, non può significare la perdita del potere dell’Amministrazione competente di compiere le

verifiche che la legge pretende con la previsione della obbligatorietà della procedura di VIA, sia ai fini di individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale, sia allo scopo di determinare l'eventuale danno ambientale arrecato dall'esecutore dell'opera per le parti sulle quali non è ormai possibile alcun utile intervento, in particolare modo in occasione del rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovo di quelle già ottenute in quanto scadute.

Tutto ciò premesso si ritiene necessario che la documentazione prodotta sia integrata con ogni informazioni utile alla comprensione del ciclo produttivo nella sua interezza al fine di potersi esprimere complessivamente, individuando eventuali altre misure di mitigazione e/o compensazione o fornendo indicazioni nel merito di quelle già proposte...";

- con nota acquisita al prot. n. 12425 del 27.07.2007 lo Studio Legale Associato Paccione-Malcangio in nome e per conto della Tersan Puglia S.p.A riscontrava la predetta nota n. 11447/2007 del Servizio Ecologia e prendeva atto dell'avvenuta formazione del silenzio significativo da parte dell'autorità regionale in ordine alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di copertura dei piazzali in esame.

Ed ancora "...del tutto inammissibile appare dunque la richiesta di integrazione documentale...la stessa richiesta appare incomprensibile alla luce della completezza dei documenti allegati dalla Tersan Puglia S.p.A. all'istanza del 13.10.2006...";

- con nota datata 03.08.2007 veniva trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 02.08.2007 dal quale si evince che: "...In apertura di seduta il Commisario ad acta comunica che il TAR Puglia- Bari Sezione III ha disposto in data 31.07.2007 la proroga di ulteriori 30 giorni del presente incarico commissariale...gli avvocati Antonio De Feo e Fabrizio Colavecchio hanno presentato richiesta del WWF Italia, datata 30 luglio 2007, di partecipazione all'odierna Conferenza di Servizi con contestuale procura ai predetti legali. Il Commissario ad acta...invita i presenti...ad esprimersi preliminarmente circa l'ammissibilità alla Conferenza di Servizi, anche in solo veste di uditori, dei suddetti rappresentanti di un Ente non formalmente invitato alla Conferenza stessa...il Commissario ad acta, preso atto di tutte le osservazioni e valutazioni espresse dai presenti, rilevato che la questione preliminare in esame riguarda diritti di partecipazione...rimette al Tribunale Amministrativo Regionale -Bari - ...la decisione in ordine alla richiesta avanzata dal WWF Italia e sospende i lavori ed i relativi termini della Conferenza di Servizi...".

Al predetto verbale era, tra gli altri, allegato il parere del Settore Urbanistica Regionale prot. n. 6425/2 del 02.08.2007 che riportava: "...Nel merito...come si evince dagli elaborati planialtimetrici a suo tempo rimessi dalla Tersan, l'insediamento industriale insiste su di un'area destinata nel vigente P.R.G. del Comune di Modugno solo in parte ad attività di tipo produttivo, e per il resto destinata a servizi, a viabilità a carattere primario ed infine a zona agricola. In considerazione della predetta interferenza dell'insediamento in questione con la pianificazione urbanistica vigente del Comune stesso, e segnatamente con le previsioni di servizi e di viabilità, tale da costituire impedimento alla loro attuazione, si ribadisce il parere sfavorevole...sotto l'aspetto strettamente tecnico-urbanistico, atteso il prevalente interesse pubblico generale sotteso alla suddetta pianificazione urbanistica complessiva. Il predetto contrasto, rispetto al vigente P.R.G., risulta altresì debitamente rilevato ed evidenziato dal Comune di Modugno...Per quanto attiene ai rapporti tra le aree in questione... e la strumentazione urbanistica generale vigente, si evidenzia che per dette aree il vigente P.R.G. ha confermato le previsioni urbanistiche già rivenienti dalla "Variante al Programma di Fabbricazione - Zone Produttive" adottata dal Comune di Modugno con delibera di C.C. n. 104 del 21.04.80 ed approvata dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 3785 del 12.05.81, e che precedentemente alla citata Variante le medesime aree ricadevano in zona agricola del programma di Fabbricazione approvato con D.R. n. 1262 del 20.07.73...Nei limiti della suddetta ricognizione della pregressa situazione giuridica dei suoli in

questione e delle destinazioni urbanistiche vigenti pro-tempore...si riscontra la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta in ordine ai riferimenti urbanistici contenuti nella sentenza del C.S. n. 6901/2005 che - come debitamente evidenziato dal Dirigente U.T.C. del Comune di Modugno, nel proprio parere espresso in seno alla Conferenza del 14.06.07 - non concerne la particella catastale 114...”;

- con nota acquisita al prot. n. 13172 del 17.08.2007 il Commissario ad acta trasmetteva le memorie fatte pervenire dall'avv. Paolo Colavecchio in previsione della Conferenza di Servizi del 02.08.2007;

- con nota prot. n. 13359 del 29.08.2007 il Servizio Ecologia riscontrava la nota acquisita al prot. n. 12425/07 sopra esplicitata e riferendosi alla stessa comunicava allo Studio Legale Associato Paccione-Malcangio quanto segue: “...Viene nella stessa precisato che “...appare incomprensibile alla luce della completezza dei documenti allegati dalla Tersan Puglia all’istanza del 13.10.2006, ai quali...”; orbene si vuole far presente che l’avvio della fase procedurale , da un primo e sommario esame della documentazione prodotta, non aveva fatto rilevare sostanziali carenze rispetto ai requisiti minimi richiesti per la verifica. Una volta poi acquisita la documentazione amministrativa necessaria e propedeutica alle valutazioni di questo Settore (pubblicazione all’albo pretorio comunale e parere dell’Amministrazione - c.3 e 5, art. 16, L.R. N. 11/01), si è passati all’ esame di merito della stessa documentazione. Detto esame ha consentito di appurare che la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA era relativa alla sola realizzazione di due capannoni in struttura cementizia prefabbricata in cui svolgere le fasi di lavorazione aziendali in cui possono svilupparsi cattivi odori e di due zone tecniche a servizio degli stessi, composte da umidificatori e biofiltri per il trattamento delle arie di processo, nonché di un impianto di depurazione acque per il completo reimpiego delle stesse nel processo produttivo. Va a tal proposito rilevato che la realizzazione dei capannoni con la connessa possibilità di trarre l’aria abbattendo odori sgradevoli e gli inquinanti acidi rappresentano una modifica impiantistica prescritta dall’ente deputato al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto (Provincia di Bari) al fine di attutire l’emissioni odorigene dell’attività soprattutto nelle fasi di trattamento e di ossidazione. La relazione di impatto ambientale, esaminata nel merito non ha fornito alcuna indicazione tecnica se non generiche definizioni sul fatto che le quantità di aria necessarie al corretto svolgimento del processo di compostaggio rimangono immutate con la differenza che il processo avverrà in ambienti chiusi o ancora che “le acque meteoriche insistenti sulle nuove coperture previste saranno raccolte in una vasca stagna separatamente da quelle di dilavamento dei piazzali, percolazioni e lavaggio per il cui trattamento è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione”. Appare quindi del tutto evidente che perde ogni significato una verifica di VIA relativa alla pura e semplice realizzazione di due capannoni che, oltre alla banale considerazione che rappresentano comunque una prescrizione della Provincia, inquadrati in una logica di processo produttivo prima esercitato all’area aperta e poi riportato in ambiente confinato, non può che produrre un evidente beneficio, nulla sapendo e potendo verificare però sui dati iniziali e finali di quello stesso processo. Di qui la richiesta di cui alla precedente nota 11447/07 che non rappresenta una richiesta di integrazioni per i due capannoni bensì l’acquisizione di ogni necessari e utile informazione relativa all’impianto e relativo ciclo produttivo ai fini di una più ampia ed efficace valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, anche in considerazione di quanto nella citata nota già richiamato a proposito del rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovo di quelle già ottenute in quanto scadute. Laddove poi si voglia intendere così come nella nota che si riscontra comunicato, “l’avvenuta formazione del silenzio significativo da parte dell’Autorità Regionale in ordine alla esclusione della procedura di VIA del progetto di copertura dei piazzali in esame” questo Ufficio non può che prendere atto della stessa dichiarazione declinando comunque qualsivoglia responsabilità in ogni sede per il mancato perfezionamento delle procedure di cui alla L.R. 11\2001 propedeuticamente al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio del ciclo di lavorazione dell’impianto di compostaggio.”;

- con nota acquisita al prot. n. 13458 del 05.09.2007 lo Studio Legale Associato Paccione-Malcangio in nome e per conto della Tersan Puglia S.p.A. esponeva: “

? nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 02.08.2007 è stata data lettura della nota del Settore Urbanistico della Regione Puglia, prot. n. 6495/a del 02.08.2007;

? nel corso della medesima seduta il gelale del Comune di Modugno ha ribadito, sotto il profilo della computabilità urbanistica dell'intervento di copertura piazzali in oggetto, la propria opposizione acchè la particella 114 venga ricompresa negli elaborati.

Alla luce di tanto...precisa quanto segue:

? l'obbligo di procedere alla copertura dei piazzali, oggetto del comando giurisdizionale contenuto nella sentenza n. 437/07, riviene da specifica prescrizione della Provincia di Bari, Servizio Rifiuti, giusta il capo 3, lett. a), del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 46 dell'01.03.2001;

? la perfetta compatibilità urbanistica del progetto edilizio in esame è attestato dalle sentenze del Tar Puglia n. 4676 del 21.10.2004 e del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6201 del 07.11.2005, facenti stato tra tutte le parti costituite nella Conferenza di Servizi in oggetto.

Si obietta però in Conferenza l'inammissibilità della previsione progettuale recante la localizzazione del biofiltro sulla particella 114....nel ribadire la piena legittimità della detta scelta progettuale - atteso il carattere pertinenziale del biofiltro (rispetto al bene principale oggetto di richiesta di autorizzazione per la copertura dei piazzali nn. 2 e 3) con conseguente sua libera localizzazione sull'area immediatamente confinante al piazzale n. 3-, intende comunque responsabilmente farsi carico di tali obiezioni...A tal fine...lo scrivente...propone una variante progettuale che...stralcia definitivamente la particella n. 114 da ogni previsione progettuale...Chiede quindi che il Commissario ad acta pronunci sul progetto di copertura dei piazzali tenendo conto, in via principale, del progetto originariamente depositato e, in via subordinata, della variante progettuale che oggi trasmette...”;

- con nota acquisita al prot. n. 16523 del 19.10.2007 lo Studio Legale Avv. Pasquale La Pesa, in riscontro alla sopra esplicita nota della Tersan Puglia S.p.A., quale difensore del Comune di Modugno, ribatteva “..la posizione del Comune di Modugno, ben più complessa della semplice contrarietà all'inclusione negli elaborati progettuali della particella 114...è quella espressa nel parere reso in data 14.06.2007 in sede di Conferenza di Servizi...con la...decisione n. 4676 del 21.10.2004, il TAR Puglia...disattendendo la tesi difensiva della Tersan...secondo cui l'approvazione dell'impianto, rinnovata dalla Provincia con la deliberazione di G.P. n. 1896/96, avrebbe avuto efficacia implicita di variante al PRG ai sensi dell'art. 27, co. V, D. Lgs. N. 22/97, si è limitato ad affermare che non possono impedirsi interventi necessari ad integrare o mantenere la funzionalità di opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente...ancorchè difformi dalle nuove prescrizioni del PRG e che l'Amministrazione Comunale “non poteva reputare sic et simpliciter “inammissibile” l'intervento in oggetto, adducendo la mera e generica motivazione della sua non conformità all'attuale disciplina del PRG”. Il Consiglio di Stato...nel confermare la predetta decisione, ribadiva che il progetto di recinzione e copertura doveva considerarsi un intervento accessorio sulle aree in questione, non suscettibile di imprimere una diversa destinazione urbanistica ai “piazzali” dell'impianto. Ciò posto rilevo come le citate decisioni...nulla abbiano detto in ordine alle modalità con cui...debbono realizzarsi le coperture dei piazzali e, soprattutto, non abbiano privato l'Amministrazione Comunale e gli Enti interessati della possibilità di motivare nuovamente in maniera specifica ...in ordine ad una eventuale inammissibilità dell'intervento in oggetto...”;

- con nota acquisita al prot. n. 14286 del 14.10.2008 il Commissario ad acta trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07.10.08 (che faceva seguito a quelle tenutasi in data 27.11.2007 e 05.12.2007) dal quale si evinceva che: “...l'Ordinanza del TAR Puglia. Sezione III, n. 22/2008 (che, visto il progetto di variante riguardante la delocalizzazione del biofiltro trasferito alla particella n. 114 - piazzale n. 4 - alla distinta particella n. 193- ha dichiarato che la variante al progetto Tersan è parte

integrante della procedura amministrativa peneunte avanti la Conferenza dei servizi convocata dal commissario ad acta) e della Sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 2790/08, con la quale si dà atto che spetta alla Conferenza di Servizi ogni decisione riguardante il procedimento in oggetto. Viene acquisita copia della Determinazione del Dirigente del settore Ecologia n. 182 del 21.03.2008, avente ad oggetto "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da un nuovo impianto di copertura aie di compostaggio - Ditta Tersan Puglia S.p.A...il Commissario ad acta, preso atto dell'istanza di rinvio prodotta da Tersan Puglia S.p.A.... sospende i lavori e li rinvia al giorno 20 ottobre 2008...";

- con nota acquisita al prot. n. 6154 del 17.10.2008 il Settore Urbanistico Regionale, con nota prot. n. 8567/2 del 03.10.2008, comunicava che: "...in mancanza di eventuali nuovi e/o diversi elementi di valutazione...si ritiene di dover fare riferimento e rinvio alla pregressa corrispondenza ed al parere sfavorevole già comunicato...atteso che - dagli atti in possesso dello scrivente - ne continuano a persistere pienamente i presupposti...";
- con nota acquisita al prot. n. 15188 del 27.10.2008 il Commissario ad acta trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 20.10.2008 e "si riservava di decidere su quanto discusso in data odierna";
- con successiva nota acquisita al prot. n. 16635 del 24.11.2008 il Commissario ad acta invitava il Servizio scrivente ed il Servizio Rifiuti della Provincia di Bari a far conoscere alla Tersan Puglia S.p.A. la documentazione necessaria ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;
- con nota acquisita al prto. N. 17644 del 17.12.2008 il Commissario ad acta convocava ulteriore Conferenza di Servizi per il giorno 18.12.2008;
- con nota acquisita al prot. n. 17324 del 10.12.2008 la Provincia di Bari riscontrava la sopra esplicita richiesta del Commissario ad acta e, con nota prot. n. 17451 dell'11.12.2008, il Servizio scrivente trasmetteva allo stesso le note prot. n. 11447/07 e n. 13359/07 del Servizio Ecologia in premessa esplicitate;
- con nota acquisita al prot. n. 17968 del 10.12.2008 venivano trasmessi il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.12.2008 e la nota prot. n. 300005/1.1.1. in data 23.12.2008 del Commissario ad acta con la quale ordinava alla società proponente di rinnovare la documentazione prescritta dalla normativa in vigore per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento in discussione e alla Provincia di Bari di far conoscere l'esito della procedura;
- con nota prot. n. 641 del 20.01.2009 il Servizio Ecologia invitava la società istante a trasmettere la documentazione integrativa "anche presso gli uffici competenti del Comune di Modugno per l'opportuno compimento del procedimento amministrativo già avviato dal Servizio scrivente relativamente alla verifica di compatibilità ambientale";
- con nota acquisita al prot. n. 1360 del 02.02.2009 la società proponente depositava presso il Comune di Modugno il progetto definitivo (n. 6 tavole e relazione) e la relazione tecnica corredata da n. 9 allegati, specificando che "la documentazione oggi rinnovata...non modifica la precedente in vs. possesso, in ordine alla quale si rammenta che il X Settore - Ambiente e Qualità della Vita...ha già espresso il parere di competenza di cui al comma 5 della L.R. n.11/01...";
- con nota acquisita al prot. n. 2748 del 02.03.2009 lo Studio Legale Avv. Paolo Colavecchio, nella qualità di difensore della Soc. D'Ippolito Giuseppe & Figli S.r.l., comunicava che il Tar per Puglia - Sez.

Terza -, con sentenza n. 140/09, aveva annullato la deliberazione della Giunta Provinciale di Bari n. 1896 del 06.09.96.

L'accoglimento del ricorso era motivato dall'assenza in capo alla Tersan Puglia S.p.A. della regolare approvazione del progetto ex Lege 30/1986, atto obbligatorio per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, pertanto il predetto studio legale diffidava a voler dichiarare improcedibile e/o rigettare l'istanza promossa dalla Tersan Puglia S.p.A.;

- con nota acquisita al prot. n. 3475 del 17.03.2009 il Comitato Cittadino "Pro Ambiente" Modugno trasmetteva osservazioni in merito all'intervento in discussione e con successiva nota acquisita al prot. n. 3506 del 18.03.2009 pervenivano anche le osservazioni della WWF Italia - Sezione Regionale Puglia -;

- con nota acquisita al prot. n. 3510 del 18.03.2009 il Comune di Modugno - Il Settore Politiche Ambientali e Qualità dell'Aria - trasmetteva al Servizio scrivente un articolato e motivato parere col quale assoggettava "nella sua interezza e previa risoluzione dei profili pregiudiziali e presupposti attinenti alla attuale carenza di autorizzazione all'esercizio" al procedimento di valutazione di Impatto Ambientale

- Con nota prot. n. 4590 dell'08.04.2009 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.04.2009, comunicava alla società proponente quanto segue:

"Con istanza del 02.01.2009 e del 30.01.2009, rispettivamente prot. 0007 del 08.01.2009 e prot. 1360 del 02.02.2009, la Tersan Puglia chiede la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. per la copertura delle aie di compostaggio dell'impianto di produzione di compost sito nel Comune di Modugno al Km 79,700 della SS n° 98 e per tale scopo allega all'istanza i seguenti documenti:

N. 6 tavole di elaborati grafici relativi a:

TAV. 1 - IMPIANTO ESISTENTE - Stralcio di zona - di P.R.G. - Catastale - Dati metrici - Area di intervento

TAV. 2 - SITUAZIONE A MODIFICARSI - Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale
Scale 1:500 e 1:200

TAV. 3 - SITUAZIONE A MODIFICARSI - Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale
PIANTE Scala 1:100

TAV. 4 - SITUAZIONE A MODIFICARSI - Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale
PROSPETTI - SEZIONI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scala 1:100

TAV. 5 - SITUAZIONE A MODIFICARSI - Viabilità interna - Individuazione aree destinate alle operazioni di recupero - Schema funzionale - Sistemazione a verde Scala 1:500

TAV. 6 - SITUAZIONE A MODIFICARSI - Impianto di aspirazione e trattamento aria di processo con biofiltri - Punti di emissioni Scale 1:500 e 1:200

N° 2 relazioni relative a:

TAV .7 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (aggiornamento)

Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Relazione Tecnica con N° 7 allegati

Progetto di confinamento delle aie di maturazione.

Inoltre al Comitato VIA è stata fornita, dagli uffici di Settore, la seguente documentazione:

1. invio verbale della Conferenza di Servizi del 05.03.2007 con i pareri del Comune di Modugno - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e Settore Ambiente e Qualità della Vita - favorevoli in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato 6201/05;
2. nota della Provincia di Bari del 26.03.2007 prot. 1119/11.6.4/RIF di richiesta notizie sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
3. comunicazione del Commissario ad acta di convocazione Conferenza di Servizi in esecuzione sentenza TAR n. 437/2007;
4. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - per l'acquisizione di informazioni di carattere tecnico ambientale per la procedura di verifica di assoggettabilità;
5. nota del 18.07.2007 dell'avvocato Paccione, Tersan Puglia, circa la formazione del silenzio significativo per la tardiva richiesta di integrazione documentale;
6. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio di alcune memorie dell'avvocato Colavecchio, società D'Ippolito & Figli s.r.l., in previsione della Conferenza di Servizi del 02.08.2007;
7. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 02.08.2007;
8. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - di riscontro all'avv. Paccione circa la formazione del silenzio significativo e la tardiva richiesta di integrazioni;
9. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica - per la reiterazione del parere sfavorevole in relazione alla Conferenza di servizi del 07.10.2008;
10. nota dell'avvocato La Pesa, Comune Modugno, circa la precisazione del Comune di Modugno per l'esclusione della particella 114 dal progetto di copertura dei piazzali;
11. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 07.10.2008;
12. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 20.10.2008;
13. comunicazione del Commissario ad acta per conoscere in tempi brevi da Regione e Provincia la documentazione necessaria ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
14. riscontro della Provincia di Bari circa la documentazione ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
15. comunicazione del Commissario ad acta per la convocazione della Conferenza di Servizi per il 20.12.2008;
16. comunicazione del Commissario ad acta per la riconvocazione della Conferenza di Servizi per il 18.12.2008;
17. riscontro della Regione Puglia circa la documentazione ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
18. nota della Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica - per la reiterazione del parere sfavorevole in relazione alla Conferenza di servizi del 18.12.2008;
19. comunicazione del Commissario ad acta per l'invio del verbale della Conferenza di Servizi del 18.12.2008;
20. istanza del 08.01.2009 della Tersan Puglia S.p.A. di verifica di assoggettabilità a VIA;
21. nota di riscontro della Regione Puglia alla Tersan Puglia per l'invio della documentazione ai fini dell'assoggettabilità al Comune di Modugno;
22. istanza del 02.02.2009 della Tersan Puglia S.p.A. di verifica di assoggettabilità a VIA inviata con la documentazione a tutti gli Enti interessati;
23. nota del Comune di Modugno ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA con i pareri - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e Settore Ambiente e Qualità della Vita - favorevoli in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato 6201/05;
24. richiesta del WWF di visione e copia della documentazione depositata dalla Tersan Puglia ai fini dell'assoggettabilità a VIA;
25. nota dell'avvocato Colavecchio di invito e diffida a rigettare l'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA e ad effettuare ricognizione e riesame di autorizzazioni rilasciate dai settori

regionali;

26. sentenza N° 140/2009 del TAR Puglia;

27. nota del WWF con osservazioni relative all'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA;

28. nota dell'avvocato Colavecchio di invito e diffida a rigettare l'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA e ad effettuare ricognizione e riesame di autorizzazioni rilasciate dai settori regionali con allegata la sentenza del TAR Puglia N° 140/2009;

29. nota del Comitato Cittadino "PRO AMBIENTE" Modugno con osservazioni relative all'istanza della Tersan Puglia di assoggettabilità a VIA;

30. nota del Comune di Modugno di riformulazione del parere ai sensi della L.R. 11/2001.

Preso visione della documentazione pervenuta e fornita dagli uffici si rileva quanto di seguito riportato, riscontrando puntualmente la relazione ed il progetto allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA anche alla luce dei contributi, delle sentenze e delle note di cui all'elenco riportato.

TAV. 1 - IMPIANTO ESISTENTE

Stralcio di zona - di P.R.G. - Catastale - Dati metrici - Area di intervento

Per una migliore comprensione delle indicazioni riportate nella tabella "situazione esistente ed assentita" è necessario evidenziare e differenziare su apposito elaborato grafico le singole autorizzazioni (Licenze, DIA, Sanatorie, ecc).

TAV 2 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale - Scale 1:500 e 1:200

Nella planimetria del lotto occorre indicare la viabilità ed i percorsi dei mezzi in relazione alle varie operazioni inerenti l'attività: arrivo/attesa dei mezzi, controllo del carico, aree di scarico, movimentazione dalle aie di maturazione alle zone produttive e/o di immagazzinamento, ecc.

Nelle piante dei singoli capannoni, sia esistenti che a costruirsi, occorre indicare la destinazione e l'attività delle varie zone e le eventuali attrezzature e/o macchine utilizzate anche in relazione all'esistente.

TAV. 3 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale - Piante Scala 1:100

Come già riportato al punto precedente ed in considerazione del maggior dettaglio di scala nelle piante dei singoli capannoni occorre indicare la destinazione e l'attività delle varie zone e le eventuali attrezzature e/o macchine utilizzate.

TAV. 5 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Viabilità interna - Individuazione aree destinate alle operazioni di recupero - Schema funzionale - Sistemazione a verde Scala 1:500

Come già riportato per la TAV 2 nella planimetria del lotto occorre indicare la viabilità ed i percorsi dei mezzi in relazione alle varie operazioni inerenti l'attività: arrivo/attesa dei mezzi, controllo del carico, aree di scarico, movimentazione dalle aie di maturazione alle zone produttive e/o di immagazzinamento, ecc.

Inoltre, per la sistemazione a verde occorre un maggior dettaglio onde evitare eventuali ulteriori richieste ai fini della mitigazione degli impatti.

TAV. 6 - SITUAZIONE A MODIFICARSI

Impianto di aspirazione e trattamento aria di processo con biofiltri - Punti di emissioni Scale 1:500 e

1:200

Le canalizzazioni di aspirazione posizionate solo in testa ai capannoni, dai dettagli tecnici forniti, non sembrano garantire un funzionamento ottimale dell'impianto anche in relazione alla lunghezza dei capannoni nell'ordine di 100/130 mt. ed alla ampia finestratura prevista in progetto nonché all'esistenza o meno di un sistema di controllo delle aperture per finestre e portoni.

Occorre dettagliare le componenti dell'impianto: sezione canali, biofiltro, camini e loro posizionamento in pianta, sistemi di controllo e monitoraggio, allegare una sezione da cui si evinca la scelta di calcolare la cubatura considerando un'altezza di 4,50 mt., ecc.

Inoltre, quanto riportato sulla tavola 6, deve trovare puntuale riscontro sia nella relazione tecnica che in quella di verifica di assoggettabilità.

TAV. 7 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (aggiornamento)

Progetto di copertura e recinzione muraria dei piazzali N 2 - 3 adibiti ad aie di maturazione del materiale.

- Nei paragrafi premesse e storia tecnico - urbanistica del lotto andrebbe meglio chiarita, come già indicato per la TAV 1, la "situazione esistente ed assentita".
- Nel paragrafo zonizzazione dell'area oggetto dell'intervento, dati planovolumetrici oltre a citare le varie sentenze occorre, riportandole poi nella relativa tavola di planimetria generale, indicare per ogni singola area in relazione alle diverse destinazioni urbanistiche ed alle relative N.T.A., quanto consentito dal P.R.G. e quanto invece richiesto con il progetto. Questa informazione faciliterebbe notevolmente la comprensione dell'entità della variante e/o deroga e dei possibili conseguenti impatti.
- Allegato della ANTECO s.r.l. per la fornitura del biofiltro tipo DEBIOAIR - relazione tecnica.
- Nel paragrafo dove viene trattata la problematica relativa alla depurazione di aeriformi maleodoranti tra i metodi utilizzati si elencano quello mediante torri di assorbimento con liquidi reagenti e quello di adsorbimento su letto di carbone attivo, ambedue scartati per gli alti costi di costruzione e di gestione. Infine ne viene considerato un terzo, che corrisponde a quello proposto per la Tersan Puglia, che "utilizza un processo naturale di digestione che abbina ad un basso costo di impianto, un basso consumo energetico, l'assenza di rifiuti, un buon abbattimento ed una semplicità costruttiva banale, la facilità di una gestione automatica e priva della necessità di controllo."
- Al successivo paragrafo relativo alla biofiltrazione viene precisato che il flusso dell'area deve avvenire in determinate condizioni di velocità ed attraverso un letto di substrato quanto più poroso possibile e che questo può essere, con notevole vantaggio, un compost aerobico da urbani "se adeguatamente preparato e corretto" che, essendo dotato per sua natura di selezione batterica, può accelerare il processo di degradazione dell'organico gassoso contenuto nell'aria. Infine viene precisato che la quantità ed il tipo di miscela è in funzione di un preventivo esame dell'aria da deodorizzare.
- Dopo altre trattazioni, sempre in via del tutto teorica e generale, circa il rendimento di abbattimento, le caratteristiche delle reazioni chimico - biologiche, le caratteristiche del compost ed una descrizione sommaria dell'impianto di biofiltrazione, finalmente comincia la trattazione dell'impianto destinato alla Tersan Puglia.
- Il paragrafo 5° della relazione della ANTECO srl è completamente dedicato al biofiltro per la Tersan Puglia condensandone in poche pagine (otto) la descrizione tecnica. Dopo una breve analisi delle tipologie di rifiuti da trattare e dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dai processi di trattamento, che sembra scaturisca più dalla letteratura di settore che da specifico studio e senza alcuna ulteriore precisazione, vengono definite le capacità dei tre biofiltri da installare presso la Tersan Puglia con le loro rispettive caratteristiche. Nei punti successivi sono enunciati i principi di funzionamento, oltre che del biofiltro stesso, anche dell'impianto di ventilazione e di umidificazione ed in particolare per quest'ultimo è previsto un consumo giornaliero di circa 80/100 mc di acqua. Nella tabella relativa alle caratteristiche del biofiltro vengono forniti dei parametri non supportati dai dati di riferimento di calcolo e soprattutto non viene specificato se il compost fibroso utilizzato come materiale di riempimento potrebbe essere realizzato in loco e non si danno indicazioni né sulla durata stessa del materiale in relazione alla

specifica funzione né sullo smaltimento del materiale esausto. I requisiti che il materiale di riempimento deve garantire risultano molto importanti in relazione all'abbattimento dei tempi di ritenzione di soli 12 sec rispetto ai 30/36 sec normalmente utilizzati. Inoltre sono previsti cinque camini con altezza di circa 12 mt.

Da quanto sin qui sinteticamente riportato risulta evidente la necessità di integrare la relazione tecnica con indicazioni di maggior dettaglio supportate da adeguati elaborati tecnici.

In particolare, in considerazione della localizzazione dello stabilimento della Tersan Puglia, per il biofiltro si rende necessario allegare specifiche referenze circa la realizzazione della ANTECO srl di impianti con tecnologia, funzionamento e tempi uguali (12 sec) a quelli previsti in progetto. In caso contrario si dovrà stabilire una procedura di verifica del biofiltro con i relativi protocolli di controllo e monitoraggio specificando, nelle procedure stesse, le misure alternative da attuare in caso di malfunzionamento compreso l'opzione di fermo e/o di delocalizzazione.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Relazione Tecnica con N° 7 allegati - Progetto di confinamento delle aie di maturazione.

La relazione tecnica di verifica per l'assoggettabilità a VIA contiene in linea di massima quanto previsto e richiesto dalla L.R. 11/01 e s.m.i. con livelli di approfondimento che nella loro globalità permettono di ricostruire un quadro informativo tale da poter formulare un primo parere di massima che per poter essere espresso definitivamente e compiutamente avrà bisogno di documentazione integrativa di supporto.

Nell'introduzione le costruzioni previste in progetto perdono quell'alea fantastica e prendono forma in tutta la loro fisicità come "capannoni in struttura cementizia prefabbricata". Dopo una breve ed esaustiva descrizione delle lavorazioni e delle relative attrezzature utilizzate per l'ottenimento del compost, nelle pagine successive vengono affrontate le problematiche di carattere ambientale nelle varie componenti.

Tralasciando alcune imprecisioni circa l'assenza di vincoli e sulle destinazioni urbanistiche dell'area interessata dal progetto, su cui si tornerà successivamente, dallo studio della relazione scaturisce che effettivamente la componente più stressata risulta quella atmosferica a causa delle emissioni maleodoranti proprie degli impianti di produzione di compost con le aie di maturazione e rivoltamento dei cumuli all'aperto.

Pertanto, risulta evidente che il confinamento delle aie di maturazione in capannoni chiusi posti in leggera depressione e con un adeguato impianto di trattamento dell'aria di estrazione, potrebbe risolvere favorevolmente l'annosa vicenda, ma per far sì che ciò si possa realizzare si rende necessario definire alcuni aspetti di dettaglio tecnico già espressi precedentemente nel corso della relazione di parere.

Per quanto attiene nello specifico le valutazioni di carattere ambientale si rileva che:

- l'area è interessata dal PUTT/p ricade in parte in ATE tipo "C" che, come vincolistica, perde efficacia in quanto all'interno di territori costruiti;
- manca uno studio sul regime dei venti da elaborare in relazione al posizionamento ed all'altezza dei camini e da riportare, in scala, su ortofoto aggiornata (2005);
- manca il progetto delle vasche di raccolta e trattamento delle acque di lavorazione (impianto umidificazione) e di pioggia copertura capannoni.

Più complessa è la questione legata alle destinazioni urbanistiche dell'area interessata dal progetto.

Preliminarmente occorre precisare che l'evidente discrasia tra le aree riportate in progetto e quelle attualmente occupate dalla Tersan Puglia - dagli atti in possesso del Comitato non risulta se allo stato attuale in uso o meno ai fini dell'attività - sembrerebbe la conseguenza di una precisazione che il Comune di Modugno avrebbe sollevato nel corso della Conferenza di Servizi del 02.08.2007, così come emerge da una nota dell'avvocato La Pesa del 19.10.2007.

In particolare, da informazioni raccolte presso l'ufficio tecnico del Comune di Modugno, la sistemazione

dell'area cd " piazzale 4 " è avvenuta nel 1998, in vigore dell'attuale P.R.G. approvato nel 1995, in forza dell'Autorizzazione provvisoria N° 10/98 rilasciata a seguito di atto d'impegno, in caso di avvio della procedura di esproprio per la esecuzione della strada di P.R.G. in previsione sul lotto interessato dall'intervento, a fornire il suolo: 1) senza aggravio per la P.A. per le opere di trasformazione - 2) evitando ritardi nella consegna del suolo stesso alla P.A. - 3) escludendo la richiesta di risarcimento danni per la produttività della Tersan Puglia a seguito dell'esproprio per la realizzazione della viabilità di P.R.G. (atto registrato Ufficio Registro il 06.05.1998 al n° 1319 - nota di trascrizione della Conservatoria dei R.R. Il di Bari registro generale n° 15071 e registro particolare n° 11030 del 15.05.1998).

Ad ogni buon conto allo stato attuale la superficie, distinta in Catasto al Fg 10 part. 114 del Comune di Modugno, non viene inserita nel progetto allegato all'istanza di assoggettabilità a VIA e tale circostanza, di non poca importanza ai fini della valutazione del Comitato, di fatto stralcia la particella dall'area di intervento.

Inoltre, ponendo la dovuta attenzione alle tavole del P.R.G., si rileva che la strada che lambisce la proprietà della Tersan Puglia è inserita tra la viabilità principale - "assi e/o direttrici di sviluppo" - che ordinatamente chiudono delle maglie urbane in relazione a strade di comunicazione e di collegamento e che nel caso in esame, come si evince dalla cartografia e dalle fotografie allegate, risulta quasi completato a meno dell'ultimo tratto tra l'area della Tersan Puglia ed il raccordo con la ex SS 98.

Ne consegue che il Comitato, così come più volte ribadito nelle varie sentenze, deve esprimersi in considerazione delle problematiche ambientali, e tra queste anche quelle di carattere urbanistico, da una parte nell'interesse della collettività in merito ad un servizio di pubblica utilità e dall'altra tenendo presente le previsioni di sviluppo che il Comune di Modugno ha ipotizzato mediante il P.R.G.

Per quanto sin qui esposto il Comitato, prima di esprimere un parere definitivo sull'assoggettabilità a VIA, sospende il parere in attesa delle integrazioni richieste e degli elaborati corretti con la definitiva configurazione dei capannoni di confinamento delle aie di maturazione che tenga conto della viabilità di P.R.G.

Inoltre, il Comitato ritiene utile audire il proponente nell'ambito del procedimento in corso, contestualmente alla consegna degli elaborati integrativi richiesti nella prossima seduta fissata per giorno 15.04.2009 alle ore 15,30."

Si rammenta infine che la predetta documentazione dovrà essere inviata dal proponente a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. e che il rilascio del parere richiesto resta sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi sopra evidenziati";

• con nota datata 15.04.2009 (acquisita al prot. n. 4763 del 16.04.2009) la Tersan Puglia S.p.A., in riscontro alla predetta richiesta di documentazione integrativa, trasmetteva:

? tavole n. 1a, 2°, 5°, 6°, 8;

? relazione integrativa (elaborato n. 7°a),

? progetto del biofiltro redatto dalla società Anteco S.r.l., composto da relazione, n. 2 allegati e n. 1 elaborato grafico;

? progetto di impianto trattamento acque (n. 2 relazioni e n. 1 elaborato grafico), mentre si riservava di trasmettere la documentazione relativa allo studio dei venti per la quale chiedeva una proroga con nota acquisita al prot. n. 4762 del 15.04.2009 .

Con la stessa nota confermava la presenza per l'audizione fissata per il 15.04.2009, della quale si riportano i seguenti passi:

"...La Società proponente consegna in detta sede le integrazioni richieste dal Comitato nella seduta del 07.04. u.s., riservandosi di trasmettere in tempi brevi il richiesto studio sul regime dei venti.

L'ing. Trentadue, rappresentante della predetta Società, fornisce un cronologia ed il percorso degli atti amministrativi concernenti l'impianto in argomento dagli anni 70 ad oggi, sottolineando che l'intervento di

copertura delle aie di perimetrazione è stata posta come condizione dalla Provincia di Bari in sede di rinnovo dell'autorizzazione provinciale per l'attività di detto impianto e che pertanto la proponente ha attivato la procedura di verifica di compatibilità ambientale proprio in virtù di tale prescrizione.

A tale proposito la proponente precisa inoltre di essersi autovincolata a rimuovere le predette coperture non appena cesserà l'attività produttiva, con la conseguente rinuncia a qualsiasi diritto sui volumi creatisi.

Il predetto rappresentante specifica che la particella 114, indicata negli elaborati di progetto, è stata acquistata dalla proponente negli anni 90 e per la stessa era stata richiesta nel 1997 al Comune di Modugno la sola autorizzazione alla recinzione e alla sistemazione del piazzale, mentre alla Provincia di Bari era stata richiesta l'autorizzazione per l'utilizzo come aia di maturazione per l'ottenimento del compost.

L'ing. Trentadue specifica che detta particella viene stralciata dal progetto delle coperture e pertanto la ditta rinuncia a qualsiasi lavorazione relativa alla propria attività sulla stessa così come tra l'altro pattuito con il Comune di Modugno al momento del rilascio dell'autorizzazione.

La proponente inoltre sostiene che la destinazione urbanistica delle rimanenti aree viene definita dalla sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato che ritiene l'acquisizione del diritto della proponente alla destinazione urbanistica in quanto l'impianto in argomento risulta esistente prima dell'approvazione del PRG vigente che invece destina una parte delle aree sulle quali insiste l'impianto in argomento a servizi della zona e viabilità di PRG.

Il rappresentante dell'Anteco S.r.l. illustra la tecnologia che consente al biofiltro un tempo di permanenza di circa 12 secondi, notevolmente inferiore rispetto a quello normalmente previsto di circa 25/40 secondi, dovuto ai materiali costituenti il pacchetto filtrante che hanno una porosità tale da ridurre i tempi di permanenza per il filtraggio...”;

- il Comitato Reg.le di V.IA.. nella seduta del 24.04.2009, esaminata la documentazione integrativa pervenuta rilevava che “...Stante la sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 21.06.05, il Comitato ritiene di dover interessare il Servizio Urbanistica affinché renda il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici...”;

- con nota acquisita al prot. n. 5315 del 07.05.2009 la società proponente trasmetteva la Tavola n. 9 - Studio dei venti in riscontro alla integrazione documentale richiesta con nota prot. n. 4590/09;

- Con nota prot. n. 5230/2 del 18.05.2009 il Servizio Urbanistica Regionale, in riscontro al parere richiesto dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 24.04.09, in relazione agli aspetti urbanistici e con riferimento specifico alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6201/05, rappresentava quanto segue: “ ... nell'ambito del procedimento oggetto di conferenze di servizi convocate dal Commissario ad acta presso la Provincia di Bari, si è espresso come di seguito riportato: “ “... Nel merito, come si evince dagli elaborati planimetrici a suo tempo rimessi dalla Tersan, l'insediamento industriale insiste su di un'area destinata nel vigente P.R.G. del Comune di Modugno solo in parte ad attività di tipo produttivo, e per il resto destinata a servizi, a viabilità a carattere primario ed infine a zona agricola.

In considerazione della predetta interferenza dell'insediamento in questione con la pianificazione urbanistica vigente del Comune stesso, e segnatamente con le previsioni di servizi e di viabilità, tale da costituire impedimento alla loro attuazione, si ribadisce il parere sfavorevole, sotto l'aspetto strettamente tecnico-urbanistico, atteso il prevalente interesse pubblico generale sotteso alla suddetta pianificazione urbanistica complessiva. Il predetto contrasto, rispetto al vigente P.R.G., risulta altresì debitamente rilevato ed evidenziato dal Comune di Modugno...

Per quanto attiene ai rapporti tra le aree in questione, oggetto di conferenza di servizi, e la strumentazione urbanistica generale vigente, si evidenzia che per dette aree il vigente P.R.G. ha confermato le previsioni urbanistiche già rivenienti dalla “Variante al Programma di Fabbricazione - Zone Produttive”, adottata dal Comune di Modugno con delibera di C.C. n.104 del 21/04/80 ed approvata dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n.3785 del 12/05/81, e che precedentemente alla citata Variante le medesime aree ricadevano in zona agricola del Programma di Fabbricazione approvato con

D.R. n.1262 del 20/07/73 (e riapprovato con D.P.G.R. n.633 del 16/03/77). Nei limiti della predetta ricognizione della pregressa situazione giuridica dei suoli in questione e delle destinazioni urbanistiche vigenti pro-tempore, quali verificate in atti, si riscontra la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta in ordine ai riferimenti urbanistici contenuti nella sentenza C.S. n.6201/2005, che come debitamente evidenziato dal Dirigente U.T.C. del Comune di Modugno... non concerne la particella catastale 114.

Con riferimento infine ai profili di tutela paesaggistici e del P.U.T.T./P., si ribadisce l'interessamento, a margine dell'area d'intervento, di un A.T.E. di tipo C e di un A.T.D., afferenti alla presenza di un vincolo archeologico Menhir Il Monaco), rispetto ai quali resta non operata in atti alcuna trattazione ed accertamento di compatibilità da parte della Società proponente...

...sulla scorta delle ulteriori integrazioni documentali...si rileva...quanto segue.

Per come indicato nella "Tav. 1° - Situazione esistente ed assentita. Elenco atti amministrativi..."la licenza edilizia originaria per la realizzazione dell'impianto industriale (nell'ambito del quale sembrerebbero ricomprese le aree corrispondenti al piazzale n. 39 è stata rilasciata ai germani Pacione in data 27.02.73 (previo parere C.E.C. DEL 20.12.72). a detta epoca il comune di Modugno era munito di Programma di Fabbricazione, adottato con delibera di C.C. n. 181 del 26.11.71 ed approvato con decreto regionale n. 1262 del 20.07.73 (riapprovato con D.R. n. 633 del 16.03.77), nell'ambito del quale... le aree in questione risultavano tipizzate come zona agricola, rilevandosi... non conformità della destinazione industriale, rispetto alla tipizzazione agricola imposta dal citato P.F. sulle aree interessate, in vigenza peraltro delle misure di salvaguardia ex L. 03.11.52, n. 1902.

Il "progetto di variante" presentato dai Germani Pacione in data 13.05.76 e la "variante sanatoria" oggetto di autorizzazione edilizia rilasciata in data 06.03.80...soggiacevano...alle medesime circostanze sopra evidenziate. Successivamente, con delibera di C.C. n. 104 del 21.04.80 è stata adottata dal Comune di Modugno la "Variante al P.F. per le zone produttive...rispetto alla quale sono stati già evidenziati gli aspetti di non conformità delle previsioni e delle destinazioni urbanistiche dell'impianto industriale in questione. In particolare la predetta Variante, nel mentre riconosce per una parte dell'area oggetto di autorizzazione comunale del 06.03.80 la destinazione industriale, per l'altro verso tipizza l'area del "piazzale n. 3" come standard urbanistico al servizio dell'intera zona produttiva...e come viabilità primaria, e per la parte residuale come zona agricola...Successivamente il P.R.G. ha recepito in toto il disegno della citata Variante al P.F., confermandone le previsioni e destinazioni urbanistiche di zona,; il tutto, evidentemente, ravvisando la tutela di un interesse pubblico generale prevalente...in conclusione questo Servizio, nel ribadire l'interesse pubblico prevalente delle previsioni di P.R.G. rispetto alla proposta d'intervento della ditta in oggetto, ritiene l'intervento stesso, nella parte in cui interessa il "piazzale n. 32, in contrasto con le vigenti previsioni del P.R.G. del Comune di Modugno..."

• Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, esaminata tutta la documentazione agli atti, valutati gli elaborati progettuali, preso atto delle osservazioni pervenute rilevava quanto segue:

Con istanza del 02.01.2009 e del 30.01.2009, rispettivamente prot. 0007 del 08.01.2009 e prot. 1360 del 02.02.2009, la Tersan Puglia chiede la verifica di assoggettabilità a V.I.A.ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. per la copertura delle aie di compostaggio dell'impianto di produzione di compost sito nel Comune di Modugno al Km 79,700 della SS n° 98.

In data 07.04.2009 il Comitato V.I.A., esaminati gli allegati allo S.I.A., esprimeva il seguente parere (allegato A):

"Per quanto sin qui esposto il Comitato, prima di esprimere un parere definitivo sull'assoggettabilità a VIA, sospende il parere in attesa delle integrazioni richieste e degli elaborati corretti con la definitiva configurazione dei capannoni di confinamento delle aie di maturazione. Il Comitato ritiene utile audire il proponente nell'ambito della procedimento in corso contestualmente alla consegna delle integrazioni richieste per giorno 15.04.2009."

Difatti, nella seduta del 15.04.2009 (verbale allegato B), si è tenuto l'incontro con i rappresentanti ed i

consulenti della Tersan Puglia S.p.A. nel corso del quale sono stati consegnati ed esplicitati gli elaborati integrativi a meno dello studio sul regime dei venti che verrà depositato successivamente in data 24.04.2009.

In definitiva fanno parte delle integrazioni i seguenti documenti:

- Relazione - elaborato integrativo all'elaborato n. 7
- Tav. 1a - elaborato integrativo all'elaborato n. 1
- Tav. 2a - elaborato integrativo all'elaborato n. 2
- Tav. 5a - elaborato integrativo all'elaborato n. 5
- Tav. 6a - elaborato integrativo all'elaborato n. 6
- Tav. 8 - Viabilità di progetto
- Tav. 9 - Studio dei venti
- Relazione impianti trattamento acque
- Anteco S.r.l. - Integrazione relazione tecnica,
- Anteco S.r.l. - Allegato A note per la progettazione valutazione impianti biofiltrazione
- Anteco S.r.l. - Allegato B certificazioni di analisi emissioni in atmosfera,
- Tav. 6° - Imp. aspirazione e trattamento aria processo con biofiltri - punti emissione.

Preso visione della documentazione pervenuta si rileva quanto di seguito riportato, riscontrando puntualmente gli elaborati integrativi anche alla luce dei contributi e delle interpretazioni di documenti e sentenze a seguito dell'audizione del 15.04.2009 e dei pareri del Comune di Modugno e della Provincia di Bari.

Tav. 1a - elaborato integrativo all'elaborato n. 1.

Dall'elaborato si evince che la prima Licenza Edilizia per il complesso della Tersan Puglia risale al 1972 ed è stata rilasciata in base al dispositivo dell'art. 17 della Legge 765/1967 che consentiva di coprire un terzo del lotto edificabile ricadente, in vigore del PdF, in zona agricola.

Successivamente, a seguito di varianti ed ampliamenti, la Ditta ottiene in data 06.03.1980 una autorizzazione edilizia in sanatoria con la quale, ad esclusione della particella n.114, il complesso assume l'attuale perimetrazione.

Nel frattempo il Comune di Modugno, avvertendo la necessità di normare l'ordinato sviluppo della propria zona produttiva dotandola di viabilità e servizi adeguati, con la delibera di C.C. n° 104 del 21.04.1980 adotta una variante al PdF all'epoca vigente proprio per la zona dove insistono i capannoni della Tersan Puglia ed il relativo piazzale di deposito di materie prime interessando quest'ultimo con una porzione della viabilità del nuovo Piano.

Detta variante, approvata in via definitiva dalla Regione nel 1981, sarà poi completamente recepita dal vigente PRG in vigore dal 1996/97.

Infine vale la pena ricordare che con DIA e successiva autorizzazione temporanea e condizionata del Comune di Modugno, in data 04.03.1997, è stata realizzata l'area di maturazione sulla particella n°114 che ricade in zona agricola e che viene stralciata dal progetto in esame.

Tutto ciò premesso la richiesta avanzata dalla Tersan Puglia viene legittimata sotto il profilo della destinazione urbanistica dell'area in esame alla luce della sentenza del Consiglio di Stato N° 6201/05, passata in giudicato, che al punto 9.3.2 così recita:

“illegittimo si deve considerare il giudizio - impugnato col ricorso introduttivo - espresso dal Comune di inammissibilità del progettato intervento. E' stata, invero, totalmente obliterata la circostanza che i piazzali sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale. Doveva trovare applicazione il principio per il quale le opere, già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente legittima destinazione, senza che sia possibile impedire gli interventi necessari per integrare o mantenere la funzione (Cons. St. Sez. V, 19 febbraio 1997, n. 176)”.

Tale affermazione viene meglio esplicitata nella suddetta sentenza al successivo punto 9.5.2.

capoverso 6° dove si afferma che:

“D'altra parte, appare singolare la presa di posizione del Comune, che ha messo in rilievo il contrasto con parziali destinazioni di vigente PRG del progetto di copertura e recinzione. Questo è, infatti, un palese intervento accessorio sulle aree in questione, e non è, di conseguenza, suscettibile di imprimere una diversa destinazione urbanistica ai “piazzali” dell'impianto. Se questo contrasto fosse seriamente da riconoscere, sarebbe riconducibile all'impianto produttivo nella sua interezza, non già ad opere minori di adeguamento e, per di più, prescritte a tutela del pubblico interesse ad una minima diffusione degli odori.”

Se le coperture e le recinzioni a cui si riferisce la sentenza sono quelle rappresentate nel progetto in esame le stesse, così come descritte e disegnate dall'ing. Trentadue, vengono comunemente definite capannoni prefabbricati e generano, per loro stessa natura, superfici coperte e volumi.

Nel caso specifico la volumetria delle nuove costruzioni è notevolmente superiore alla volumetria dell'esistente ed analogamente risulta notevole il rapporto di copertura al punto che non trovano sistemazione le superfici a parcheggio e/o di attesa dei mezzi che trasportano il materiale in entrata e con una viabilità interna, strade con sezione di 5 mt. compreso le aiuole per il verde, che potrebbero rendere difficile l'eventuale avvicinamento in accostamento di mezzi di soccorso.

Inoltre si rileva che nel calcolo delle superfici coperte, alla tabella di pag 9 della relazione integrativa, il rapporto di copertura riportato è del 50 %, mentre dovrebbe essere di 1/3 della superficie del suolo avendo appurato che l'intero complesso risulta urbanisticamente legittimo in ordine alla normativa previdente la variante al PdF e, quindi, ancorato all'art. 17 della Legge 765/67.

La disamina, nel confermare la destinazione urbanistica del suolo, si pone come contributo per gli Enti a cui spetta la decisione finale circa la deroga agli indici urbanistici, ove venga appurato l'interesse pubblico per l'attività svolta dalla Tersan Puglia, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs 4/2008) e di seguito riportato:

“6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Tav. 2a - elaborato integrativo all'elaborato n. 2.

In ordine alla viabilità interna ed lay out delle lavorazioni si riscontrano delle incongruenze relative ai raggi di curvatura dei mezzi di trasporto ed alla ubicazione di alcune funzioni come, ad esempio, la postazione di scarico del materiale per la verifica di conformità posta in coda all'area di scarico.

Inoltre si ribadisce che l'esigua sezione delle carreggiate di parte della viabilità di servizio non renderebbe agevole una eventuale manovra in accostamento agevole di mezzi di soccorso.

Il vaglio a stella (GB Multistar +) ubicato sul piazzale N°1, se produce rumore e/o tratta materiale che possa emettere cattivi odori, dovrà essere ubicato in zona al chiuso, in caso contrario dovrà essere ben delimitata l'area di azione dell'attrezzatura per evitare possibili interferenze con veicoli di ditte esterne per il carico/scarico di materiale.

Tav. 5a - elaborato integrativo all'elaborato n. 5.

Come già riportato ai punti precedente permangono perplessità circa che l'esigua sezione delle carreggiate di parte della viabilità di servizio non renderebbe agevole una eventuale manovra in accostamento agevole di mezzi di soccorso.

Tale perplessità viene ulteriormente rafforzata dall'affermazione, senza dubbio apprezzabile ma probabilmente non attuabile, di voler impiantare lungo i confini alberi di alto fusto che, seppur snelli come il cipresso, avranno pure bisogno di adeguate aiuole con il terreno per la vita delle piante e per il

loro sostegno.

Tav. 6a - elaborato integrativo all'elaborato n. 6.

In merito all'efficienza del sistema di aspirazione viene fatto riferimento alla relazione della ditta Anteco che fornisce il biofiltro. In tale relazione, al paragrafo 3 di pag. 5, viene testualmente riportato: "L'impianto di aspirazione è stato concentrato nella sezione di capannone nella quale si effettuano le lavorazioni più gravose dal punto di vista olfattivo.

Affinché siano rispettate le condizioni di progetto è necessario che le finestre rimangano chiuse e che vengano utilizzate solo con funzione di illuminazione interna; inoltre anche i portoni di accesso dovranno rimanere chiusi e dovranno essere aperti esclusivamente per il transito degli automezzi.

Sono previste delle aperture sul lato opposto del capannone rispetto alle aspirazioni così da direzionare il flusso di aspirazione. Operando in queste condizioni si assicura una corretta aspirazione di tutto il capannone. Tale principio è stato applicato ad entrambi i capannoni di lavorazione."

In considerazione della sezione e del posizionamento dei portoni di ingresso, soprattutto per il capannone/recinzione con copertura/piazzale N°2, si ritiene che il sistema non funzioni correttamente e quindi è necessaria una distribuzione degli aspiratori sull'intera superficie.

Relazione - elaborato integrativo all'elaborato n.7.

Circa l'entità della variante, dalle precisazioni fornite dal progettista, emerge che quanto assentito in sanatoria nel marzo del 1980 era stato in realtà richiesto nel maggio del 1976 e che solo dopo l'ultimazione dei lavori venne richiesta la sanatoria finalizzata tra l'altro all'ottenimento del certificato di agibilità.

Nella tabella di calcolo degli indici urbanistici i volumi delle nuove costruzioni probabilmente non sono riportati in quanto i capannoni da realizzare, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, assumono lo status di piazzale da recintare e coprire; inoltre mancano vari parametri come verde, parcheggi, distanza da confini e strade e distanza tra i fabbricati.

Infine si rileva che per la determinazione delle superfici coperte da realizzare viene utilizzato come valore base un rapporto di copertura del 50 % del suolo come previsto dalle NTA e, quindi, non utilizzabile per una situazione che viene legittimata come preesistente.

La norma previgente di cui alla sentenza del Consiglio di Stato è quella prevista dall'art. 17 della Legge 765/67 pari ad 1/3 del suolo che, all'epoca di vigenza del PdF, risultava in zona agricola.

Con tale situazione al contrario di quanto affermato in relazione, sempre nei limiti della sentenza del Consiglio di Stato, il piazzale/capannone N° 2 non risulterebbe assentibile senza la deroga agli indici.

Tav. 8 - Viabilità di progetto.

Pur non essendo in possesso del progetto predisposto dalla Provincia, dalle indicazioni fornite dallo stesso progettista si può desumere che:

- la funzione di rendere accessibili e fruibili i suoli non è poi così secondaria in una zona a vocazione produttiva/commerciale;
- l'immissione del traffico proveniente da Bitonto sul nuovo asse stradale in direzione sud è già garantito dallo svincolo realizzato subito dopo la Tersan in area ex Officine Adige;
- il progetto elaborato dalla Provincia sembra più orientato, come in moltissimi altri casi, a perseguire criteri di sicurezza con la razionalizzazione degli incroci a raso mediante realizzazione di rotonde;
- la Provincia non avrebbe l'autorità e l'interesse di intervenire su strade di livello comunale, accollandosene gli oneri, dopo aver condotta per anni una politica di dismissione e declassamento proprio a favore/danno dei comuni.

Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta e nei limiti della sentenza del Consiglio di Stato, le motivazioni addotte per dimostrare la non utilità della viabilità di PRG non appaiono del tutto esaustivi.

Tav. 6 - Imp. aspirazione e trattamento aria processo con biofiltri - punti emissione.

Dalle relazioni della ANTECO srl, ditta fornitrice dell'impianto di aspirazione e biofiltrazione, risulta che la tecnologia proposta sia stata già utilizzata in vari stabilimenti con caratteristiche e problematiche, in ordine alle emissioni atmosferiche maleodoranti, simili a quelle della Tersan Puglia e la particolare composizione del letto filtrante dovrebbe assicurare un buon funzionamento anche con tempi estremamente ridotti rispetto a quelli standard, rendendo il processo di biofiltrazione descritto senz'altro interessante per le prestazioni promesse.

Pertanto, si ritiene di assentire alla realizzazione dell'impianto così come progettato alla condizione che la Anteco, oltre a quella prevista, conduca una campagna di monitoraggio di almeno due anni e con verifiche sul sito trimestrali con i tecnici dell'ARPA Puglia.

Relazione impianti trattamento acque

Risultano allegate solo le copertine della relazione dello studio consegnato alla Provincia di Bari nel febbraio 2006.

Tav. 9 - studio dei venti.

Per quanto, in sede di audizione, sia stato concordato di rendere sintetica e semplificata la cartografia sul regime dei venti ci si aspettava almeno una indicazione sulle destinazioni d'uso per macro aree delle zone interessate da fenomeni ventosi di maggiore entità.

Conclusioni

Il confinamento in capannoni chiusi e posti in depressione per il contenimento della dispersione delle emissioni maleodoranti ed il loro trattamento con biofiltrazione rappresenta, da un punto di vista squisitamente ambientale, un sicuro miglioramento della situazione attuale.

• Pertanto, il Comitato Reg.le di V.I.A., solo ed esclusivamente in ordine al contenimento delle emissioni maleodoranti, ritiene di non assoggettare a V.I.A. il progetto con il rispetto delle seguenti condizioni:

? il vaglio a stella (GB Multistar +) ubicato sul piazzale N°1, se produce rumore e/o tratta materiale che possa emettere cattivi odori, venga ubicato in zona al chiuso, in caso contrario deve essere ben delimitata l'area di azione dell'attrezzatura per evitare possibili interferenze con veicoli di ditte esterne per il carico/scarico di materiale;

? in considerazione della sezione e del posizionamento dei portoni di ingresso è necessaria una distribuzione più omogenea degli aspiratori sull'intera superficie dei vari capannoni;

? la Anteco, oltre a quella prevista, conduca una campagna di monitoraggio di almeno due anni e con verifiche sul sito trimestrali con i tecnici dell'ARPA Puglia;

? di demandare agli Enti competenti la decisione finale circa la deroga agli indici urbanistici, ove venga appurato l'interesse pubblico per l'attività svolta dalla Tersan Puglia, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs 4/2008), fatta salva la rimozione dei capannoni a cessazione delle attività, come peraltro dichiarato dall'istante in sede di audizione presso il Comitato;

? si segnala inoltre che nell'istruttoria sono emersi elementi circa la compatibilità urbanistica e la ponderazione degli interessi pubblici in gioco (cfr. parere nota prot. 5320/2 del 18.05.09 Servizio Urbanistica) che si rimettono alle Autorità competenti all'esercizio dei pareri, autorizzazioni e delle connesse determinazioni con effetti di variante urbanistiche.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- Di ritenere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Reg.le di V.I.A nella seduta del 20.05.2009, il progetto concernente la copertura delle aie di compostaggio dello stabilimento industriale sito in agro di Modugno, Zona Industriale, S.P. 231 ex S.S. 98 km 79,700 della Tersan Puglia S.p.A., escluso dalle procedure di V.I.A.;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
ng. A. Antonicelli
